



AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

Comuni: AFRICO - ANTONIMINA - ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE - BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO - CARERI - CASIGNANA - CIMINA' - FERRUZZANO - GERACE - LOCRI - PALIZZI - PLATI' - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT'AGATA DEL BIANCO - SANT'ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI.

Prot.n. 13761 del 10.06.2022

AVVISO PUBBLICO

PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – TRIENNIO 2018-2020 - AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27 OTTOBRE 2020. CUP. F19122000350003.

PREMESSO CHE:

il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, ha ritenuto prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale.

Il citato Decreto interministeriale del 27 ottobre 2020, ha stabilito:

- i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- all'art. 1 comma 2, che le risorse finanziarie sono destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare dando priorità:
- a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Riparto

delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo Decreto:

- b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
- all'art. 2 comma 2, che le Regioni possono cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizioni dalle stesse Regioni per la realizzazione dei citati interventi; ai sensi di detto art. 2, comma 2, la Regione Calabria si è impegnata a cofinanziare le azioni da realizzare, per una quota pari al 20 % del finanziamento, mediante la valorizzazione del personale dell'amministrazione regionale ("Risorse Umane") dedicato alle attività progettuali e l'utilizzo dei locali, arredi ed attrezzatura informatica necessari allo scopo ("Beni e servizi)".
- All'art. 3 comma 2, che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 a seguito di specifica richiesta con allegati gli indirizzi di programmazione;
- all'art. 2 comma 5, che le Regioni trasferiscono le risorse spettanti agli Ambiti Territoriali secondo quanto previsto nella programmazione regionale.

Con D.G.R. n. 565 del 18 dicembre 2021, la Regione Calabria ha preso atto dell'allegato A "Linee Di Indirizzo" per l'utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e l'assistenza del caregiver familiare ed ha approvato l'allegato B "Riparto delle risorse tra gli ambiti territoriali della Regione", che costituiscono parti integranti della medesima deliberazione;

Detto Allegato B prevede per l'Ambito Territoriale di Locri l'assegnazione della complessiva somma di \in 84.917,65, con una ripartizione in due tranche: un primo 40% di \in 37.640,53, in proporzione del numero delle persone non autosufficienti presenti nell'Ambito Territoriale ed un successivo 60% di \in 47.277,11 in base alla popolazione residente nell'intero Ambito Territoriale.

CONSIDERATO

che si rende opportuno procedere all'utilizzo delle risorse finanziate ed all'avvio delle azioni per la realizzazione degli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare.

Richiamata la propria precedente determinazione n.58 del 03.06.2022 (n 608 Reg. gen.) avente ad oggetto "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – TRIENNIO 2018-2020 - AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27 OTTOBRE 2020. **CUP. F19122000350003.**

Richiamata la propria precedente determinazione n.59 del 07.06.2022 (Reg. gen. n. 619) avente ad oggetto "RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – TRIENNIO 2018-2020 - AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27 OTTOBRE 2020. **CUP. F19122000350003.**

RENDE NOTO

Che è indetto avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare ai sensi del Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2020.

ART.1 DEFINIZIONE DI CAREGIVER FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020", si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

ART.2 FINALITA'

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all'assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso, centrato sulla persona e sui familiari.

ART. 3 DESTINATARI

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i **caregiver familiari**, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando **priorità** agli interventi nei confronti di:

1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016: "Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS) ≤10;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinica Dementia Rating Scale* (CDRS) >4;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello di lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA *Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai quattro arti alla scala *Medical Research Council* (MRC) o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con privazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva, con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%, e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo, secondo classificazione DSM-5, con QI \leq 34 e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) \leq 8;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
- 2) Caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione.
- 3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione ed al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

ART.4 ACCESSO AL CONTRIBUTO - PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE

Ai sensi della L.R. n. 23/2003 ed alla L. n. 328/2000 e al D.M. del 26 settembre 2016, il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della persona anziana non autosufficiente è assunto dalla **UVM e UVMD** dei Distretti Socio-sanitari.

Si accede al contributo mediante la presa in carico e valutazione (o, se necessaria, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi socio-sanitari dell'Ambito Territoriale di Locri.

L'equipe multidisciplinare, sulla base della valutazione delle condizioni cliniche ed il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente nonché il livello di carico assistenziale/stress del caregiver familiare, definisce il **Progetto di Assistenza Personalizzato** per la persona anziana o il **Progetto di Vita** per la persona con disabilità e, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente Avviso, può assegnare un contributo di cura per il sostegno al ruolo del caregiver, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di riferimento per l'accesso al Fondo de quo.

Criteri secondari di valutazione.

Le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria ed ai fini dell'ammissione, sulla base dei criteri secondari di priorità riportati nelle seguenti griglie:

Valore ISEE nucleo familiare del Caregive <mark>r famil</mark> iare	Max punti 15
Fino a € 4000,00	15
Da € 4000,01 fino a € 6000,00	10
Da € 6000,01 fino a € 9000,00	7
Da € 9000,01 fino a € 12000,00	4
Da € 12000,01 fino a € 15000,00	3
Da € 15000,01 fino a € 25000,00	1
Superiore a € 25000,01	0

Condizione sociale nucleo familiare caregiver familiare (i punteggi sono cumulabili in compresenza di più voci)	Max punti 20
Nucleo familiare con presenza di altra persona disabile (art.e, c.3 L. 104/92)	4
Nucleo familiare con uno o più bambini al di sotto dei 6 anni diverso dall'assistito	4

Nucleo familiare composto esclusivamente dal caregiver familiare e dal disabile assistito	3
Nucleo familiare in condizione di disagio sociale che determina difficoltà nella gestione delle normali attività di vita	3
Nucleo familiare con presenza di una o più persone anziane diversa dall'assistito	3
Nucleo familiare con difficoltà di spostamento/mobilità (domicilio abituale in zone periferiche ed isolate)	3

ART.5 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1) Contributo a favore di careviger di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'art.3 del D.M. del 26 settembre 2016.

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità o non autosufficiente, ai sensi della D.G.R. n. 638/2018 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere ad un aggiornamento.

Criteri di priorità:

- 1. caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- 2. caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali:
- 3. caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. n. 104/1992 art. 33;
- 4. caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composto da un solo genitore).

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Contributi per i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali.

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovata dall'UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

Criteri di priorità:

- 1. caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali , quale ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dall'ASP in merito alle disabilità gravissime;
- 2. caregiver non beneficiari di congedi straordina<mark>ri retribuiti di cui alla L. n. 104/1992 art. 33;</mark>
- 3. caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composto da un solo genitore).
- 3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione ed al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte dell'UVM-UVMD ed alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Criteri di priorità:

- 1. caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di Noi:
- 2. caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. n. 104/1992 art. 33;
- 3. caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composto da un solo genitore).

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza della persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a n. 60 giorni di ricovero o n. 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

ART.6 CONTRIBUTO ECONOMICO

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver, quando presente, l'erogazione di un **contributo economico mensile di € 400,00**.

Al contributo potranno accedere le persone in condizione di gravissima disabilità, con priorità a coloro i quali non hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza per mancanza di risorse.

Il contributo è da intendersi nei termini di **assegno di cura** poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono da ritenersi compensativi, ma **aggiuntivi e complementari** agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono **compatibili** con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di altri contributi, la prevista somma mensile di € 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a € 1.200,00 mensili.

Tale tetto è **ridotto a** € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un *assegno di cura*, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla **persona di minore età** con disabilità gravissima.

Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata alla presentazione di una **dichiarazione**, da parte del caregiver, relativamente all'attività di cura del congiunto ed alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Il contributo economico è incompatibile:

- nei casi in cui le persone disabili o non autosufficienti sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

ART.7 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti dal presente Avviso sono quelle di cui al DPCM per il triennio 2018-2020, nella misura del finanziamento destinato all'Ambito Territoriale di Locri e quantificato, ai sensi dell'allegato B alla D.G.R. n. 565/2021, in € 84.917,65.

ART.8 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono presentare istanza di accesso al contributo di cura di cui al presente Avviso, i caregiver familiari, come definiti al precedente art. 1, di persone con disabilità o non autosufficienti residenti nell'Ambito Territoriale di Locri.

Le istanze devono essere redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso e presentate al Comune di Locri, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, entro il termine del **30.06.2022.**

La domanda, datata e sottoscritta dal richiedente, completa di allegati, dovrà essere inoltrata al Comune di Locri, nella sua qualità di capofila, con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano, al Protocollo Generale, dal richiedente, datata e firmata, con allegato documento di identità;
- consegnata a mano, anche da terzi, al Protocollo Generale, già sottoscritta, con allegata copia del documento di identità del richiedente;
- spedita insieme a copia non autenticata di un documento di identità del richiedente a mezzo:
 - > raccomandata postale a.r, all'indirizzo: Comune di Locri Ufficio Protocollo Via G. Matteotti n.152 cap 89044 Locri;
- > via PEC all'indirizzo: <u>ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it</u> solo da altra casella PEC e non da mail non certificata.

ART.9 AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E ACCESSO AL BENEFICIO.

Le istanze di ammissione saranno accolte e valutate secondo i criteri sopra definiti e, quelle meritevoli di accoglimento, soddisfatte nel limite delle risorse disponibili con l'applicazione delle priorità fissate.

L'accesso al beneficio è subordinato alla definizione di un **Progetto di Assistenza Personalizzato** per la persona anziana o il **Progetto di Vita** per la persona con disabilità, coerente con le finalità del presente Avviso Pubblico e con la normativa Nazionale e Regionale in materia.

ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se:

- presentata da soggetto non ammissibile ai sensi della DGR n. 565/2021;
- pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
- nei casi in cui le persone disabili o non autosufficienti sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- il richiedente non consegni la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di accesso, come da modello Allegato A.

Per quanto non specificato nel presente Avviso si rimanda alla normativa di riferimento.

ART. 11 CONTROLLI

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Ambito Territoriale.

Si informa, altresì, che gli stessi dati personali forniti dai soggetti interessati ed acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico verranno utilizzati limitatamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono forniti e raccolti. I dati verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa specifica e da quanto previsto dalla legge sulla privacy.

Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo è il dr. Antonio Marra, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Locri.

ART.13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, deve essere fatto riferimento a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste agli operatori dell'Ufficio di Piano, presso gli uffici ubicati nella sede municipale di Locri in via G. Matteotti n. 152 II piano, oppure tramite email al seguente indirizzo atlocri@comunedilocri.it.

Tutti i soggetti interessati all'erogazione del contributo a valere sul fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – triennio 2018-2020 - ai sensi del decreto del ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, dovranno presentare istanza compilando il modello di domanda "Allegato A" predisposto dall'Ufficio di Piano, completo della documentazione richiesta.

Fto.IL RESPONSABILE

Dott. Antonio Marra

Allegato A

All'Ambito Territoriale di Locri Comune Capofila Locri Via G. Matteotti 152 – 89044 Locri

PEC: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – TRIENNIO 2018-2020 - AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27 OTTOBRE 2020.

II/La sottoscritto/a		nato/a	
() il/	residente a		in via
	n, C.F. :	<u></u>	
telefono	/cell <mark>ula</mark>	re	
in qualità di <i>caregiver fam</i>	<i>iliare</i> ¹ de:		
il/la sig./ra			nato/a
	() il/	/, residente	
a		via	n
C.F.:////_	_//////	_//_ tel	
cell			
		HEDE	

CHIEDE

di essere ammesso a godere del contributo economico a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – triennio 2018-2020 - ai sensi del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

¹Ai sensi dell'art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

DICHIARA

□ che la persona disabile o non autosufficiente, sopra generalizzata, è residente nel Comune di, appartenente all'Ambito Territoriale di Locri -
Comune Capofila Locri;
□ che è persona che assiste e si prende cura:
□ del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76
□ di un familiare o di un affine entro il se <mark>con</mark> do grado
di un familiare entro il terzo grado (nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e cioè qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
□ caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016 rientrante tra quelle specificate all'art. 3 dell'Avviso Pubblico cui si aderisce con la presente;
□ caregiver di persona che non ha avuto accesso ai fondi erogati dall'ASP in merito alle disabilità gravissime per mancanza di risorse;
□ caregiver di persona disabile che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, come da documentazione prodotta in allegato;
□ caregiver di persona disabile con programma di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione ed al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
□ caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di Noi;
□ caregiver di persona disabile che non è beneficiaria di altri contributi o risposte assistenziali facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
□ caregiver non beneficiario di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. n. 104/1992 art. 33;

□ caregiver familiare monoreddito o nucleo monoparentale (nucleo familiare composto da un solo genitore).						
mu	Che la condizione di disabilit ltidimensionale dalla UVM-UVMI osufficiente, ai sensi della D.G.R. r	D del territ	orio di res			
	Che ha un nucleo familiare compost	to da n	person	ne come indicato	o di seguito:	
N.	COGNOME E NOME	LUOGO I DI NASC		PARENTELA	CODICE FISCALE	
		/				
ALLEGA alla presente:						
	Certificazione attestante lo stato d larità di indennità di accompagnam				=	
	Attestazione ISEE del nucleo famili	are del ricl	niedente in	corso di validit	à	
□ Fotocopia documento di riconoscimento e tessera sanitaria di chi propone l'istanza						
□ F	otocopia documento di riconoscim	ento e tess	era sanitar	ia della persona	disabile assistita	
□ Fotocopia certificazioni attestanti condizioni di fragilità (eventuale)						
□ Altra documentazione idonea ad attestare il possesso di ulteriori requisiti (eventuale)						

AUTORIZZAZIONE LEGGE SULLA PRIVACY

Si autorizza il trattamento dei dati personali rilasciati esclusivamente per l'espletamento delle finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono forniti e raccolti, ai sensi del Regolamento UE-GDPR n. 2016/679. e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "e ss.mm.ii.".

